

TI_GERICHTE 16.2023.32 vom 27. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2023.32

FR: TI_GERICHTE 16.2023.32 du 27 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 16.2023.32 del 27 settembre 2024

Regeste

Contratto di mandato: esistenza del contratto

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 7 settembre 2023. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 7 ottobre 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 9 ottobre 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

E. 2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ravvisata una fattispecie di carattere internazionale, ha accertato innanzitutto la propria competenza e l'applicabilità del diritto

svizzero. Premesso ciò, egli ha esaminato se, come sostenuto dall'attrice, con l'invio del preventivo il 9 novembre 2021 e in mancanza di una reazione da parte del convenuto tra le parti fosse sorto un contratto di mandato per atti concludenti o se, come addotto invece dal convenuto, nessun contratto è venuto in essere, sia perché con l'inapplicabilità dell'art. 6 CO l'accettazione del preventivo avrebbe richiesto una dichiarazione espressa sia perché in occasione dell'incontro del 25 novembre 2021 egli avrebbe comunicato all'attrice di non volere procedere con l'attività di consulenza e analisi prospettatagli nel preventivo giacché dal memorandum sottopostogli risultava che il trasferimento in Svizzera non avrebbe consentito il risparmio fiscale prefissatosi. Rammentato che un contratto è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO), ciò che avviene dopo che una parte ha presentato un'offerta e l'altra l'ha accettata, il primo giudice ha stabilito che “nulla permette di confermare l'esistenza di un'offerta”. Inoltre, egli ha soggiunto, quand'anche il preventivo costituisse un'offerta, “nulla si trova negli atti di causa che permetta di concludere che vi sia stata un'accettazione esplicita o tacita”. Il primo giudice ha ritenuto inoltre che le circostanze o la natura particolare del negozio non necessitassero di un'accettazione espressa nel senso dell'art. 6 CO. A suo parere visto che prima dell'invio del preventivo tra le parti vi era stato un solo incontro e uno scambio di e-mail, non si era instaurato alcun rapporto speciale “che potesse portare a ritenere che tramite il suo silenzio il convenuto intendesse esplicitare il suo consenso”. Anzi, egli ha proseguito, “era poi la prima volta che le parti entravano in contatto cosicché l'attrice neppure si poteva riferire all'esistenza di una prassi passata che le permetteva di concludere per l'esistenza di un accordo con il convenuto”. Né, per il Pretore aggiunto, si può concludere per l'esistenza di un contratto di “natura particolare”, un negozio del genere potendosi ravvisare quando lo stesso comporta solo dei benefici per la persona a cui è indirizzata l'offerta. Il primo giudice ha escluso pure l'applicazione dell'art. 395 CO invocato dall'attrice, giacché quest'ultima “ha sostenuto la sua pretesa appellandosi alla mancata reazione di CO 1 davanti all'invio del preventivo (...) e non a una propria mancata reazione a una proposta d'incarico giunta da CO 1 (scenario questo che sarebbe ricaduto sotto l'art. 395 CO)”. In definitiva, per il Pretore aggiunto, le parti non hanno concluso nessun contratto, i loro rapporti essendosi fermati a una fase preliminare che aveva come scopo quello di valutare la possibilità di concludere un contratto di mandato volto a stilare “un parere specifico e mirato” delle esigenze del convenuto. Donde la reiezione della petizione.

E. 4

In questa sede, non sono più litigiose né la competenza territoriale del giudice adito né l'applicabilità del diritto svizzero. Controversa è la questione di sapere se la conclusione del Pretore aggiunto, per il quale in sintesi nessun contratto era sorto tra le parti, resista alla critica. Per la reclamante l'accertamento del primo giudice secondo cui il preventivo del 9 novembre 2021 inviato a CO 1 costituisse una sua offerta, è arbitrario. Essa fa valere che, contrariamente a quanto abbia inteso erroneamente il Pretore aggiunto, l'incarico si era già perfezionato all'incontro del 21 ottobre 2021 in quanto l'oggetto del contratto di mandato e dunque quello dell'incarico affidatole era già chiaro dal primo incontro, ovvero l'analisi del panorama fiscale elvetico in vista di un eventuale trasferimento del convenuto in Svizzera. A suo avviso, già al primo colloquio vi erano tutti gli elementi costitutivi del contratto di mandato e ciò a prescindere che non vi fosse un accordo sulla remunerazione, la mercede non essendo un elemento essenziale di un tale contratto.

E. 5

Nel caso in esame, non ci possono essere dubbi sul fatto che, se si accertasse la conclusione di un contratto, questo non potrebbe che essere qualificato come mandato. Per l' art. 394 cpv. 1 CO il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servizi di cui viene incaricato. Non diversamente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà, concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipulazione del mandato, il quale può essere concluso anche per atti concludenti. Ora, il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Tale manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2). Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Nel diritto contrattuale svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva. Se le parti si sono espresse in modo concorde, se si sono effettivamente intese e, dunque, se hanno voluto impegnarsi, allora vi è un accordo di fatto. Se al contrario, pur comprendendosi, non sono riuscite ad accordarsi, cosa di cui erano consapevoli fin dall'inizio, c'è un chiaro dissenso e il contratto non è concluso. Può altresì accadere che le parti si siano espresse in modo concordante, ma che una o entrambe non abbiano compreso la volontà interna dell'altra, di cui non erano a conoscenza fin dall'inizio. In simile evenienza vi è un dissenso latente e il contratto è concluso nel senso oggettivo che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà secondo il principio dell'affidamento; in tal caso l'accordo è normativo (DTF 144 III 98 consid. 5.2.1). Il giudice deve in un primo momento ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.1). Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (od oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. A tal fine parte dal tenore letterale delle dichiarazioni, che non vanno interpretate in modo isolato, ma valutate considerando il loro significato nell'ambito concreto. Anche quando il testo appare a prima vista chiaro, egli non si può accontentare di una semplice interpretazione letterale. Le dichiarazioni delle parti vanno piuttosto interpretate nel modo in cui esse potevano e dovevano essere capite tenendo conto di tutte le circostanze, nonché del loro tenore e rapporto (DTF 148 III 61 consid. 2.2.1 con rinvii). Secondo il principio dell'affidamento, la volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Esso per-

mette così di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF 144 III 98 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.2). La determinazione della volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una questione di diritto, che questa Camera esamina liberamente; per deciderla, tuttavia, è necessario basarsi sul contenuto delle dichiarazioni di volontà e sulle circostanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a tale riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.2). Anche la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto. La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art. 18 cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (CCR sentenza inc. 16.2019.68 del 1° dicembre 2020 consid. 6b).

E. 6

In concreto, la RE 1 di _____ è una società attiva nel settore fiduciario che fornisce in particolare consulenze fiscali, mentre CO 1 è una persona fisica domiciliata in Italia ed è socio segnatamente della A _____ di _____. Dagli atti risulta poi che un funzionario della banca L _____ ha prospettato a CO 1 la possibilità di ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un suo trasferimento in Svizzera (doc. 3, confermato da _____ C _____ i in occasione della sua audizione del 1° marzo 2023). Ne è quindi seguito un incontro, il 21 ottobre 2021, alla presenza di _____ B _____ con _____ F _____ per la RE 1 e di CO 1. Quest'ultimo ha “fin da subito esposto in maniera chiara e inequivocabile il suo interesse: valutare un eventuale trasferimento in Svizzera se ciò avesse determinato un importante risparmio sulle imposte anche in considerazione dei costi da sostenere in Svizzera (canone di locazione, utenze, servizi...) di gran lunga maggiori rispetto ai costi già sostenuti in Italia. CO 1 aveva rappresentato all'attrice che sarebbe stato disponibile a valutare l'ipotesi del trasferimento solo se il risparmio fiscale fosse stato almeno pari a 250 000.00/300 000.00 euro annui” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 in alto). Il 26 ottobre 2021 la fiduciaria ha chiesto a CO 1 una serie di documenti per disporre dei “primi elementi per determinare una prima analisi della situazione fiscale complessiva e sottoporle un nostro preventivo per un parere specifico e mirato alle sue esigenze” (doc. B). Il giorno successivo CO 1 ha trasmesso una parte della documentazione richiesta, spiegando alcune dinamiche societarie, per poi terminare con “per questo sarebbe opportuno valutare la costituzione di una Holding entro il 2021 anche in considerazione delle nuove acquisizioni già in opera del 2022 anche in paesi esteri” (doc. C). Il 9 novembre 2021 _____ B _____ ha comunicato a CO 1 che “nonostante alcuni documenti sono mancanti” era “in grado di predisporre una simulazione attendibile” che avrebbe necessitato di successivi approfondimenti da “condividere con lei una volta trasmesse il primo draft di documento”, di volere “preventivamente sottoporle una proposta di notula per l'analisi che andremo a definire se lei riterrà di proseguire con il nostro studio professionale che possiamo quantificare tra i sei e gli ottomila euro” con l'obiettivo di “darle una panoramica ampia e completa delle differenti opportunità che lei potrebbe cogliere con una residenza in Ticino, evidenziando aspetti di minor interesse così da avere un quadro preciso della situazione” (doc. D). A quest'ultima comunicazione CO 1 non ha dato formale riscontro in quanto “sono intercorsi contatti tra le parti per la programmazione di un nuovo incontro a _____ il giorno 25 novembre 2022

(osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 verso il basso). Prima di tale incontro, CO 1 ha riferito a _____ C _____, altro socio della A _____, “che aveva magari trovato il modo di risparmiare circa € 300 000.00 di tasse all'anno sul reddito dal lui percepito da A _____ e da altre sue società”, chiedendogli di accompagnarlo a _____ (deposizione di _____ C _____ del 1° marzo 2023, verbali pag. 5). In occasione di tale incontro _____ B _____ e _____ F _____ hanno sottoposto a CO 1 e a _____ C _____ un documento di analisi fiscale (memorandum) da loro predisposto (deposizione di _____ C _____ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Durante tale incontro “si è però capito abbastanza in fretta che il risparmio fiscale ci sarebbe stato a condizione che il signor CO 1 procedesse con la vendita delle sue quote societarie in Italia e con sostanzialmente l'interruzione di qualsiasi tipo di legame anche affettivo con l'Italia” al che CO 1 ha “lanciato l'idea di costituire una Holding in Svizzera che detenesse varie partecipazioni in Italia”. Anche a seguito del diniego della fiduciaria di consegnargli seduta stante il memorandum CO 1 ha “espressamente dichiarato all'attrice di non avere interesse a proseguire nell'attività e, di conseguenza, a ricevere l'analisi approfondita oggetto della proposta di nota trasmessa dall'attrice con e-mail del 9 novembre” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 7 in alto). L'incontro si è poi concluso “con la comunicazione RE 1 che il sottoscritto [_____ C _____] e il dottor CO 1 avrebbero analizzato se effettivamente procedere con la costituzione di una Holding procedendo poi a eventualmente incaricare la RE 1 per un'analisi in merito ad A _____ e alla costituzione di questa Holding in Svizzera” (deposizione di _____ C _____ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Il 14 dicembre 2021 la fiduciaria ha poi trasmesso a CO 1 il citato memorandum (doc. E). Il 10 febbraio 2022 _____ B _____ ha chiesto a CO 1 di fare il punto “relativamente all'attività sin qui svolta e relativa al parere ed alle riunioni effettuate” e a comunicargli se “ha valutato di procedere con la costituzione del-la holding o se necessita di ulteriori approfondimenti” (doc. 4). La richiesta è stata rinnovata il 23 febbraio seguente da _____ F _____ (doc. 4). Preso atto che nessuna reazione era giunta, la RE 1 ha emesso la propria nota professionale di € 7000.- prima intestandola alla A _____ e poi a CO 1 (doc. 8). Visto quanto precede, senza neppure riferirsi alla testimonianza di un dipendente dell'attrice (_____ F _____), per il quale all'incontro del 21 ottobre 2021 il convenuto aveva affidato all'RE 1 l'incarico di redigere un parere sulle conseguenze di un trasferimento in Svizzera (deposizione del 1° marzo 2023, verbali pag. 2), la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui tra le parti non era sorta una relazione contrattuale non resiste alla critica. Non si può in effetti ritenere che entrambe le parti non abbiano compreso la reale volontà dell'altra parte. CO 1 ha richiesto un servizio (consulenza sull'ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un suo trasferimento dall'Italia alla Svizzera: “offerta”) mentre la RE 1 ha accettato di rendere il servizio nell'interesse di CO 1 conformemente alla volontà di quest'ultimo (rilascio di un parere, foss'anche parziale, sulla questione: “accettazione”). Nella misura in cui le parti si sono effettivamente intese e hanno voluto impegnarsi, è sorto un accordo di fatto. Che i rapporti tra di loro si siano fermati a una fase preliminare non può essere condiviso ove appena si pensi alla natura dei servizi richiesti e alle esigenze del convenuto. Così, se il primo incontro del 21 ottobre 2021 poteva ritenersi meramente esplorativo, è seguita un'analisi, ancorché parziale, della concreta situazione del convenuto sulla base di svariata documentazione fiscale e finanziaria fornita da quest'ultimo così come un secondo incontro ove è stato esposto il contenuto di tale analisi . E dopo la verifica della possibile ottimizzazione fiscale sarebbe seguita, con ogni

evidenza, l'implementazione di quegli strumenti per attuare tale condizione. La seconda fase dipendeva così dalla prima. Certo, un parere specifico e mirato alle esigenze di CO 1 necessitava di ulteriori approfondimenti, ma il solo fatto che la prima verifica non avesse dato il risultato sperato non può significare che lo scopo dell'analisi dell'impatto fiscale del trasferimento dall'Italia alla Svizzera, poi sfociato nel memorandum del 25 novembre 2021, fosse semplicemente quello di valutare la possibilità di concludere un contratto. Non si disconosce che per il convenuto le parti non si erano accordate sulla mercede. Premesso che nel diritto svizzero il mandato è di principio oneroso, l'accordo sulla mercede non è tuttavia un elemento caratteristico di tale contratto. Ad ogni modo, nel caso di un dissenso latente, ovvero nel caso in cui le parti ritengano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non sia il caso, il contratto si ritiene comunque concluso nel senso oggettivo che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà secondo il principio dell'affidamento. Nel caso in esame, visto il contesto in cui si sono svolte le trattative e la natura dei servizi richiesti, il convenuto non poteva ragionevolmente ritenere che la richiesta a una società fiduciaria di esaminare una possibile ottimizzazione fiscale all'estero, trasmettendole a tal fine svariata documentazione fiscale e finanziaria, non poteva essere intesa dall'attrice che come la richiesta di una consulenza e quindi, dal profilo oggettivo, come conclusione di un accordo oneroso. In definitiva, sulla conclusione di un contratto di mandato il reclamo si rivela fondato.

E. 7

Relativamente alla mercede, già si è detto che in un rapporto di mandato, essa è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO). Se il mandatario fornisce i propri servizi a titolo professionale, il mandato è oneroso in virtù dell'uso (DTF 135 III 259 consid. 2.1; cfr. anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5). La mercede dovuta a un mandatario è fissata in primo luogo sulla base dell'accordo delle parti; in mancanza di un accordo e se non vi è un uso del settore, il giudice la fissa tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 261 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_512/2019 del 12 novembre 2020 consid. 5.1.1; analogamente: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; CCR sentenza 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 6a). Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni, oltre all'esistenza del mandato, deve dimostrare la congruità della sua pretesa. Al riguardo, egli è tenuto ad allegare prima e – in caso di contestazione – di dimostrare poi, che l'onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le circostanze pertinenti RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sentenza inc. 12.2020.122 del 21 settembre 2021 consid. 8). La reclamante sostiene che tra le parti sia stata pattuita una mercede tra € 6000.–/ 8000.– poiché, in sintesi, nella mail del 9 novembre 2021 essa aveva indicato tale ordine di grandezza senza alcuna reazione da parte del convenuto. Se non che, così argomentando, l'interessata disconosce che il silenzio vale come consenso solo se a causa della natura particolare del negozio o delle circostanze l'autore della proposta non debba aspettarsi un'accettazione espressa e la proposta non viene respinta entro un termine ragionevole (art. 6 CO). Il silenzio osservato dopo aver ricevuto un estratto conto, una fattura o un preventivo non vale, salvo patto contrario, come accettazione (DTF 112 II 500; Rep. 1988 p. 273). Certo, visto che tale principio trova i propri limiti nei canoni della buona fede, ci si può chiedere se nella fattispecie al convenuto si imponeva

un'immediata reazione anche perché la consulenza richiesta è stata effettivamente eseguita. Il quesito può rimanere indeciso. Sia come sia, nel caso in esame, nella mail del 9 novembre 2021 _____ B _____, dopo avere annunciato di essere in grado di predisporre una “simulazione attendibile... che necessita successivamente di alcuni approfondimenti” ha prospettato a CO 1 un preventivo tra € 6000.–/8000.– per l'obiettivo che “vorremmo raggiungere, di darle una panoramica ampia e completa delle differenti opportunità che lei potrebbe avere con una residenza in Ticino, evidenziando anche eventuali aspetti di minor interesse così da avere un quadro preciso della situazione” (doc. D). Il preventivo approssimativo, dunque, non poteva oggettivamente riferirsi alla sola simulazione di calcolo poi sfociata nel memorandum del 25 novembre 2021 ma a una consulenza ben più estesa e approfondita. In circostanze siffatte, la mercede dovuta non può che essere fissata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso in modo da essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati. Premesso ciò, visto quanto precede, è evidente che l'importo di € 7000.– non può corrispondere alle prestazioni rese dall'attrice. Tenuto conto che il mandato è durato da ottobre 2021 a febbraio 2022, quantunque dopo il mese di novembre 2021 non constano apprezzabili prestazioni dell'attrice, che la consulenza si è esaurita per finire nella redazione di un memorandum che ha richiesto una trentina di ore di lavoro (deposizione di _____ F _____ del 1° marzo 2023, verbali pag. 3) e che per una società fiduciaria l'analisi sui profili fiscali riguardanti il trasferimento di stranieri in Svizzera non costituisce un'attività inusuale né particolarmente impegnativa, si giustifica di riconoscere un onorario di € 3500.–. Tale compenso appare proporzionato al servizio reso ove appena si consideri che l'attrice aveva prospettato una mercede di € 7000.– per un'analisi approfondita. In definitiva, il reclamo deve essere parzialmente accolto e, in applicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che CO 1 è obbligato a versare alla RE 1 € 3500.–. Gli interessi decorrono dal 5% dal 19 maggio 2022, data di per sé non contestata.

E. 8

Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto l'esito della procedura, esse sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbligato a versare alla RE 1 € 3500.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 450.–, in parte anticipate dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese processuali del reclamo di fr. 750.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente _____ La cancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.